

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 2 DEL 07/02/2011

OGGETTO:

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
AL REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA.
ESAME ED APPROVAZIONE.**

=====
L'anno duemilaundici addì sette del mese di febbraio alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Presenti		Assenti	
TAGLIAVINI RIVER	Sindaco	INCERTI ERICA	Consigliere
INCERTI MAURO	Consigliere	SACCANI CINZIA	Consigliere
ZANIBONI CAMILLA	Consigliere	BRUGNOLI CESARE	Consigliere
DAVOLI PIETRO	Consigliere		
CERVI ANTENORE	Consigliere		
ZANONI MIRCO	Consigliere		
ARATA LUIGI	Consigliere		
BONAZZI STEFANIA	Consigliere		
CERVI PATRIZIA	Consigliere		
LASAGNI MARISA	Consigliere		
RUOZI ANGELO	Consigliere		
FORNACIARI EMORE	Consigliere		
CANTONI FIRMINO	Consigliere		
LEPRE MIRKO	Consigliere		
Tot. presenti: 14		Tot. assenti: 3	

Sono altresì presenti gli Assessori esterni Catellani - Pedrelli .

Con l'assistenza del Segretario

Il Sig. TAGLIAVINI RIVER, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Bonazzi – Fornaciari - Lepre.

- omissis -

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione del 24/02/2007 n. 8 con la quale fu approvato il Regolamento dei Servizi Educativi per l'Infanzia: Nido e Scuola Comunale dell'Infanzia, successivamente modificato con deliberazioni C.C. del 20/12/2007 n. 52, del 22/01/2009 n. 7 e del 28/04/2009 n. 21;

RICORDATO che con deliberazione del Consiglio dell'Unione Val d'Enza del 30/03/2009 n. 5 si provvede ad approvare tra i comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, S. Ilario d'Enza e San Polo d'Enza, la convenzione per il funzionamento dell'Ufficio Unico di Coordinamento delle Politiche Educative della Val d'Enza, facente parte dell'Unione Val d'Enza;

CONSIDERATO che il Coordinamento Politiche Educative Val d'Enza, a partire dal 2006, nell'ambito di un processo condiviso dai comuni aderenti, sia sul piano politico che amministrativo, ha provveduto a formulare una regolamentazione omogenea per quanto concerne modalità, criteri, tempistica e modulistica, funzionali all'accesso ai Servizi Educativi per l'Infanzia, approvata e sperimentata nella fase di ammissione ai servizi da ciascun comune del distretto a partire dall'a.s. 2007/2008;

RITENUTO che la Commissione distrettuale ha inteso verificare in itinere la congruenza e la funzionalità delle modalità e dei criteri vigenti per l'accesso ai Servizi Educativi per l'Infanzia, che fanno riferimento al Regolamento Comunale: Titolo IV – Accesso e frequenza, all' Allegato A – Criteri per la formazione delle graduatorie di ammissione ai servizi per l'infanzia del Comune di Campegine: Nido e Scuola dell'Infanzia e all'Appendice del Regolamento stesso;

PRESO ATTO delle modifiche e delle integrazioni proposte dalla Commissione citata che sostanzialmente conferiscono una maggior efficacia all'applicazione delle norme e dei criteri vigenti per l'accesso ai Servizi Educativi per l'Infanzia, anticipando, tra l'altro, il termine della verifica del requisito della residenza dal 25 al 10 agosto, al fine di conferire una dinamica più funzionale alla programmazione ed all'avvio degli inserimenti dei bambini ad inizio anno scolastico;

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale, dovendo fronteggiare una situazione contingente caratterizzata da una disponibilità di risorse instabili e sempre più limitate, intende valutare l'attivazione dei servizi aggiuntivi compatibilmente all'impegno organizzativo ed economico richiesto per l'attivazione degli stessi;

RILEVATO che le modifiche e le integrazioni del Regolamento Comunale dei Servizi Educativi per l'Infanzia interessano specificatamente gli artt. 2.11, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e il nuovo articolo 4.10 e l'allegato A) al medesimo Regolamento Tabella 1 – lettere c), la nuova lettera g), le rinominate lettere o) e p), e le nuove lettere u) e v), Tabella 2 lettera c) e l'Appendice al Regolamento stesso come di seguito indicato nel testo vigente ed a seguire modificato, con evidenza delle modifiche e delle integrazioni proposte, redatte in corsivo:

Art. 2.11

I servizi aggiuntivi: il tempo prolungato, il tempo estivo e il trasporto scolastico

(testo vigente)

omissis...

Tempo prolungato

Il tempo prolungato protrae l'orario giornaliero dalle ore 16.00 alle ore 18.00, si svolge dal lunedì al venerdì, di norma nel periodo 1° ottobre - 28 giugno di ciascun anno scolastico.

(testo modificato)

omissis...

L'Amministrazione Comunale, compatibilmente all'impegno organizzativo ed economico richiesto per l'attivazione, si riserva di attuare e stabilire le modalità organizzative, anche sperimentali, dei servizi aggiuntivi di tempo prolungato, tempo estivo e trasporto scolastico.

Tempo prolungato

Il tempo prolungato protrae l'orario giornaliero dalle ore 16.00 alle ore 18.00, si svolge dal lunedì al venerdì, di norma nel periodo 1° ottobre - 28 giugno di ciascun anno scolastico.

Art. 4.2

Le domande di ammissione

(testo vigente)

omissis...

Annualmente l'Amministrazione Comunale, con apposito avviso ed informazioni pubbliche, fissa un periodo per la presentazione delle domande di ammissione ai Servizi per l'Infanzia, concordato con i Comuni del distretto Val d'Enza, indicativamente compreso fra la prima settimana di febbraio e la prima settimana di marzo, di ciascun anno.

(testo modificato)

omissis...

Annualmente l'Amministrazione Comunale, con apposito avviso ed informazioni pubbliche, fissa un periodo per la presentazione delle domande di ammissione ai Servizi per l'Infanzia, concordato con i Comuni del distretto Val d'Enza *e gli altri servizi per l'infanzia presenti nel territorio*, indicativamente compreso fra la prima settimana di febbraio e la prima settimana di marzo, di ciascun anno.

Art. 4.4

La procedura ed i criteri per l'esame delle domande di ammissione

(testo vigente)

omissis...

a) in primo luogo si procede a valutare le domande di ammissione, presentate entro i termini fissati nell'avviso pubblico, dei bambini residenti o in affidamento nel Comune di Campegine, e di quelli che, dichiarandolo sulla domanda, acquisiranno il requisito della residenza entro il termine del 25 agosto che precede l'inizio di ciascun anno scolastico, pena l'esclusione dalla graduatoria dei residenti.

(testo modificato)

omissis...

a) in primo luogo si procede a valutare le domande di ammissione, presentate entro i termini fissati nell'avviso pubblico, dei bambini residenti o in affidamento nel Comune di Campegine, e di quelli che, dichiarandolo sulla domanda, acquisiranno il requisito della residenza *entro il termine del 10 agosto* che precede l'inizio di ciascun anno scolastico, pena l'esclusione dalla graduatoria dei residenti

(testo vigente)

omissis...

c) in terzo luogo si procede a valutare le domande di ammissione, presentate entro i termini fissati nell'avviso pubblico, dei bambini residenti in altri comuni, individuando nell'ordine le seguenti priorità: domande inoltrate da famiglie in cui entrambi i genitori o uno di essi lavorino nel Comune di Campegine, domande inoltrate da famiglie residenti nei Comuni del distretto della Val d'Enza; di seguito si valutano le rimanenti domande.

(testo modificato)
omissis...

c) in terzo luogo si procede a valutare le domande di ammissione, presentate entro i termini fissati nell'avviso pubblico, dei bambini residenti in altri comuni, individuando nell'ordine le seguenti priorità: *domande inoltrate da famiglie per figli che abbiano già frequentato i servizi educativi per l'Infanzia nell'anno precedente; domande inoltrate da famiglie residenti nei Comuni del distretto della Val d'Enza; domande inoltrate da famiglie in cui entrambi i genitori o uno di essi lavorino nel Comune di Campegine; di seguito si valutano le rimanenti domande.*

(testo vigente)
omissis....

Le domande riferite ai punti c) e d) formano graduatorie separate dalle quali si attinge in caso di esaurimento delle domande presentate da famiglie residenti. Le domande di ammissione dei bambini per i quali occorre verificare il requisito della residenza entro il 25 agosto riferite ai punti a) e b), sono temporaneamente inserite in entrambe le graduatorie, sia dei residenti che dei non residenti.

(testo modificato)
omissis...

Le domande riferite ai punti c) e d) formano graduatorie separate dalle quali si attinge in caso di esaurimento delle domande presentate da famiglie residenti. Le domande di ammissione dei bambini per i quali occorre verificare il requisito della residenza *entro il 10 agosto* riferite ai punti a) e b), sono temporaneamente inserite in entrambe le graduatorie, sia dei residenti che dei non residenti.

(testo vigente)
omissis....

I bambini e le bambine residenti in altri comuni, sono ammessi alla graduatoria, con riserva di procedere all'inserimento, solo nel caso in cui, al 25 di agosto che precede l'inizio di ciascun anno scolastico, le domande dei residenti non siano sufficienti a coprire i posti disponibili.

(testo modificato)
omissis...

I bambini e le bambine residenti in altri comuni, sono ammessi alla graduatoria, con riserva di procedere all'inserimento, solo nel caso in cui, *a partire dal 10 agosto* che precede l'inizio di ciascun anno scolastico, le domande dei residenti, *anche fuori termine*, non siano sufficienti a coprire i posti disponibili.

Art. 4.5

La continuità educativa

(testo vigente)
omissis...

Le domande inoltrate, entro i termini previsti nell'avviso pubblico, dagli utenti residenti nel Comune di Campegine, che hanno già frequentato l'anno precedente i Servizi di Nido e Scuola dell'Infanzia, sono automaticamente accolte in virtù del principio di continuità educativa. Il medesimo principio non si estende agli utenti residenti in altri comuni, che sono accolti in presenza di disponibilità di posti, secondo le priorità ed i criteri indicati all'Art. 4.4.

(testo modificato)
omissis...

Le domande inoltrate, entro i termini previsti nell'avviso pubblico, dagli utenti residenti nel Comune di Campegine, che hanno già frequentato l'anno precedente i Servizi di Nido e Scuola dell'Infanzia, sono automaticamente accolte in virtù del principio di continuità educativa. *Per le domande di riconferma la permanenza del requisito della residenza sarà verificato alla data di chiusura del bando.* Il medesimo principio non si estende agli utenti residenti in altri comuni, che sono accolti in presenza di disponibilità di posti, secondo le priorità ed i criteri indicati all'Art. 4.4.

Art. 4.6

La formazione delle graduatorie

(testo vigente)
omissis...

Le graduatorie approvate sono valide per l'anno scolastico di pertinenza, fatti salvi i casi in cui sia necessario verificare il requisito della residenza, entro il 25 agosto, come previsto al precedente Art. 4.4 lett. a)

(testo modificato)
omissis...

Le graduatorie approvate sono valide per l'anno scolastico di pertinenza, fatta salva la verifica del requisito della residenza *entro il 10 agosto per le nuove domande e per tutti i casi previsti al precedente Art. 4.4.*

Art. 4.7

Le liste d'attesa

(testo vigente)
omissis...

L'eventuale istanza di rinuncia al servizio deve essere esercitata entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena il pagamento delle quote fisse in vigore nella misura massima

(testo modificato)
omissis...

L'eventuale istanza di accettazione o rinuncia al servizio deve essere esercitata *con apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Scuola, entro 4 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, pena l'esclusione del bambino dalla graduatoria.*

Art. 4.8

La frequenza, le assenze e le rinunce al servizio

(testo vigente)
omissis...

Le rinunce al servizio degli iscritti hanno efficacia solo se presentate entro il termine in cui è possibile coprire i posti vacanti, 31 gennaio di ciascun anno scolastico, fatti salvi motivi di forza maggiore, quali trasferimento o gravi casi di famiglia e/o di salute, documentati.

(testo modificato)
omissis...

Le rinunce al servizio degli iscritti hanno efficacia *solo se presentate entro il 20 gennaio* di ciascun anno scolastico, per permettere la copertura dei posti vacanti entro il termine fissato, fatti salvi motivi di forza maggiore, quali trasferimento o gravi casi di famiglia e/o di salute, documentati.

Art. 4.10

Commissione di Monitoraggio

(Nuovo articolo)

omissis...

Al fine di monitorare l'applicazione e la funzionalità del presente regolamento teso all'unificazione dei criteri d'accesso, è istituita una Commissione Distrettuale, composta dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia dei Comuni della Val d'Enza, con il compito di verificarne l'efficacia e proporre eventuali modifiche qualora se ne ravvisasse la necessità.

Allegato A)

Criteri per la formazione delle graduatorie di ammissione ai Servizi per l'Infanzia del Comune di Campegine. Nido e Scuola dell'Infanzia

Tabella 1 lett. c)

(testo vigente)

omissis...

- 1) Nucleo familiare in particolare ed eccezionale condizione di disagio e precarietà sociale, con certificazione del Servizio Sociale Minori competente, ovvero in cui i genitori o il bambino siano affetti da patologie che determinino invalidità pari o superiore al 75%.
- 2) Bambini con patologie invalidanti certificate dal Servizio Ospedaliero o bambini con certificazione del Servizio di Neuropsichiatria Infantile per i casi in osservazione.

(testo modificato)

omissis...

- 1) Nucleo familiare in particolare ed eccezionale condizione di disagio e precarietà sociale, con certificazione del Servizio Sociale Minori competente, ovvero in cui i genitori siano affetti da patologie che determinino invalidità pari o superiore al 75% *o il minore abbia diritto ad un'indennità di accompagnamento.*
- 2) Bambini con patologie *invalidanti/gravi* certificate dal Servizio Ospedaliero o bambini con *dichiarazione/certificazione* del Servizio di Neuropsichiatria Infantile per i casi in osservazione.

Tabella 1 lett. d)

(testo vigente)

omissis...

Nucleo familiare in cui vi siano casi non istituzionalizzati di infermità grave o cronica, pari o superiore al 75%, di altri congiunti, compresi nel nucleo familiare anagrafico. Con certificazione.

(testo modificato)

omissis...

Nucleo familiare in cui vi siano casi non istituzionalizzati di invalidità grave o cronica, *pari al 100%* di altri congiunti, compresi nel nucleo familiare anagrafico. Con certificazione.

Tabella 1 nuova lett. g)

(nuova lettera)

omissis...

Nucleo familiare in cui i genitori siano personalmente impegnati nell'assistenza di nonni e bisnonni del bambino, non istituzionalizzati, domiciliati o residenti nel Comune di residenza, la cui invalidità sia permanente e pari al 100%. Con certificazione. Può essere disposta verifica tramite l'assistente sociale.

Tabella 1 rinominata lett. o)

(testo vigente – lettera n)
omissis...

Lavoro a tempo indeterminato o determinato se continuativo con contratti in vigore di/da almeno tre anni, per almeno 10 mesi l'anno (documentabile).

(testo modificato – rinominata lettera o)
omissis...

Lavoro a tempo indeterminato o determinato se continuativo con contratti in vigore di/da almeno *due* anni, per almeno 10 mesi l'anno (documentabile).

Tabella 1 rinominata lett. p)

(testo vigente – lettera o)

Lavoro a tempo determinato con contratti in vigore (punti 0.5 per ogni mensilità di lavoro).

(testo modificato – rinominata lettera p)

Lavoro a tempo determinato, con contratti in vigore *e precedenti solo se continuativi* (punti 0.50 per ogni mensilità).

Tabella 1 nuova lett. u)

(nuova lettera)
omissis...

Da 18 a 23 ore settimanali.

Tabella 1 nuova lett. v)

(nuova lettera)
omissis...

Da 12 a 17 ore settimanali.

Tabella 2 lett. c)

(testo vigente)
omissis...

Per ogni nonno impossibilitato causa lavoro, età pari o superiore a 65 anni, con invalidità civile pari o superiore al 75%, o impegnato ad accudire i propri genitori, coniuge o figli bisognosi di assistenza. Con certificazione.

(testo modificato)
omissis...

Per ogni nonno impossibilitato causa lavoro, età pari o superiore a 65 anni, con invalidità civile pari o superiore al 75%, o impegnato *personalmente* ad accudire i propri genitori, coniuge o figli bisognosi di assistenza. Con certificazione.

(testo vigente)
omissis...

In caso di ulteriore parità precedono in graduatoria:

- 1)I bambini che hanno fratelli/sorelle frequentanti i Servizi per l'infanzia Comunali nell'anno scolastico per il quale è stata inoltrata la domanda di ammissione;
- 2)I bambini di maggiore età;
- 3)I bambini individuati con la procedura dell'ordine cronologico della presentazione della domanda come desunto dal Registro di Protocollo del Comune di Campegine.

(testo modificato)

omissis...

In caso di ulteriore parità precedono in graduatoria:

- 1) I bambini che hanno fratelli/sorelle frequentanti i Servizi per l'infanzia Comunali nell'anno scolastico per il quale è stata inoltrata la domanda di ammissione;
- 2) I bambini di maggiore età;
- 3) I bambini individuati con procedura del sorteggio.

Appendice

(testo vigente)

omissis...

Nota sull'evoluzione dei Servizi per l'infanzia a Campegine Scuola Comunale dell'Infanzia paritaria

La prima istituzione per l'infanzia a Campegine muove i suoi primi passi nel 1915 per iniziativa della comunità cattolica.

(testo modificato)

omissis...

Il presente documento, nel quadro della normativa nazionale, regionale e provinciale vigente in materia di servizi per l'infanzia, disciplina gli elementi essenziali per il funzionamento del Nido e della Scuola d'Infanzia. Per tutto quanto non espressamente riportato si rimanda alla normativa sopraindicata.

Nota sull'evoluzione dei Servizi per l'infanzia a Campegine Scuola Comunale dell'Infanzia paritaria

La prima istituzione per l'infanzia a Campegine muove i suoi primi passi nel 1915 per iniziativa della comunità cattolica

RITENUTO di approvare le modifiche al Regolamento dei Servizi Educativi per l'Infanzia, nei termini precedentemente motivati e descritti;

VISTI gli Art. 7 e 42 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e gli Artt. 7,17 e 92 dello Statuto comunale;

VISTO il parere favorevole, allegato al presente atto, espresso ai sensi del dell'art. 49, 1° comma, del D.L.vo n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli n. 14, contrari zero, astenuti zero, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, nell'ambito delle procedure elaborate dal Coordinamento Politiche Educative Val d'Enza, relative alle modalità ed ai criteri di accesso ai Servizi Educativi per l'Infanzia, le modifiche e le integrazioni, al Regolamento Comunale dei Servizi Educativi per l'Infanzia, come individuate in premessa, specificatamente riferite al Titolo II – Struttura ed organizzazione – art. 2.11 *I servizi aggiuntivi: il tempo prolungato, il tempo estivo e il trasporto scolastico*, al Titolo IV –Accesso e frequenza - artt. 4.4 *La procedura ed i criteri per l'esame delle domande di ammissione* , 4.5 *La continuità educativa*, 4.6 *La formazione delle graduatorie*, 4.7 *Le liste d'attesa*, 4.8 *La frequenza, le assenze e le rinunce al servizio*, 4.10 *Commissione di monitoraggio*, nonché all'allegato A) del medesimo regolamento - *Criteri per la formazione delle graduatorie di ammissione ai servizi per l'infanzia del Comune di Campegine: Nido e Scuola dell'Infanzia* – Tabella 1 e 2 e all'Appendice al regolamento stesso;
- 2- di dare atto che i testi integrali degli articoli richiamati, dell'allegato A) e dell'appendice relativi al Regolamento Comunale dei Servizi Educativi per l'Infanzia, così come modificati ed integrati con il presente atto, risultano come descritto nell'allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3- di dare atto che le modifiche ed integrazioni di cui trattasi entrano in vigore nei termini previsti dall'art. 92, comma 7 dello Statuto Comunale;
- 4- di incaricare il Responsabile del Servizio per l'aggiornamento del Regolamento dei Servizi Educativi per l'Infanzia, in conseguenza delle modifiche introdotte ed approvate con il presente atto, ivi compresa la Carta dei Servizi.

Regolamento dei Servizi Educativi per l'Infanzia

Titolo II

Struttura ed organizzazione

Art. 2.11

I servizi aggiuntivi: il tempo prolungato, il tempo estivo e il trasporto scolastico

L'Amministrazione Comunale, compatibilmente all'impegno organizzativo ed economico richiesto per l'attivazione, si riserva di attuare e stabilire le modalità organizzative, anche sperimentali, dei servizi aggiuntivi di tempo prolungato, tempo estivo e trasporto scolastico.

Tempo prolungato

Il Servizio di tempo prolungato protrae l'orario giornaliero dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e si svolge dal lunedì al venerdì, di norma nel periodo 1° ottobre - 28 giugno di ciascun anno scolastico.

Le domande per accedere al servizio dovranno essere inoltrate contestualmente alla domanda di ammissione, al fine di consentirne l'eventuale programmazione. La conferma o la disdetta al servizio dovranno essere presentate entro il termine fissato dal Responsabile dei Servizi Educativi per l'Infanzia. Il servizio sarà erogato solo alle famiglie che ne certifichino l'effettiva necessità, il cui presupposto fondamentale è che entrambi i genitori siano impegnati in attività lavorative in coincidenza con l'orario di funzionamento del servizio o che nel nucleo familiare siano presenti componenti in situazione di disabilità certificata, ovvero situazioni di particolare e grave difficoltà, documentate dall'assistente sociale. Il servizio può essere programmato per il Nido d'Infanzia, a fronte di un numero minimo di 8 richieste e 10 richieste per la Scuola dell'Infanzia.

L'Amministrazione Comunale, qualora non si raggiunga il numero minimo richiesto in una o in entrambe le istituzioni, a fronte di un numero complessivo minimo di 10 richieste, si riserva di attivare un servizio misto che accolga gli utenti del Nido e della Scuola dell'Infanzia.

L'istituzione del servizio è subordinata, per ciascun caso previsto, al raggiungimento dei numeri minimi di utenza indicati. L'Amministrazione Comunale, previa valutazione delle richieste delle famiglie e delle risorse umane ed economiche disponibili, determina altresì, le rispettive soglie massime di funzionamento.

Oltre il numero massimo di utenti determinato, l'accesso al tempo prolungato è regolato dai medesimi criteri assunti per l'accesso ai Servizi, di cui all'allegato A) del presente Regolamento, con requisiti aggiornati entro i termini di conferma della domanda, fissati dal responsabile dei Servizi Educativi per l'Infanzia. Ferma restando l'attivazione del servizio, le domande pervenute nel corso dell'anno scolastico saranno accolte in presenza di posti disponibili.

Tempo estivo

Il servizio di tempo estivo è un prolungamento del calendario scolastico, che di norma interessa il periodo compreso tra il 30 giugno e il mese di luglio di ciascun anno.

Le domande per accedere al servizio dovranno essere inoltrate per ciascun anno scolastico entro il termine fissato dal Responsabile dei Servizi Educativi per l'Infanzia. Il servizio sarà erogato solo alle famiglie che ne certifichino l'effettiva necessità, il cui presupposto fondamentale è che entrambi i genitori siano impegnati in attività lavorative in coincidenza con il funzionamento del servizio o che nel nucleo familiare siano presenti componenti in situazione di disabilità certificata, ovvero situazioni di particolare e grave difficoltà, documentate dall'assistente sociale.

Il servizio può essere programmato per il Nido d'Infanzia, a fronte di un numero minimo di 12 richieste e 20 richieste per la Scuola dell'Infanzia. L'istituzione del servizio è subordinata al raggiungimento del numero minimo di utenza indicato.

L'Amministrazione Comunale, qualora non si raggiunga il numero minimo richiesto in una o in

entrambe le istituzioni, a fronte di un numero complessivo minimo di 16 richieste, si riserva di attivare un servizio misto che accolga gli utenti del Nido e della Scuola dell'Infanzia.

L'istituzione del servizio è subordinata, per ciascun caso previsto, al raggiungimento dei numeri minimi di utenza indicati. L'Amministrazione Comunale, previa valutazione delle richieste delle famiglie e delle risorse umane ed economiche disponibili, determina altresì, le rispettive soglie massime di funzionamento.

Oltre il numero massimo di utenti determinato, l'accesso al tempo estivo è regolato dai medesimi criteri assunti per l'accesso ai servizi, di cui all'allegato A) del presente Regolamento, con requisiti aggiornati entro i termini di presentazione della domanda.

Trasporto scolastico

L'Amministrazione Comunale può istituire il servizio di trasporto scolastico, ferma restando la congruenza fra il numero di richieste inoltrate dalle famiglie e l'impegno organizzativo ed economico richiesto per l'attivazione del servizio medesimo.

Il servizio funziona solo per la Scuola dell'Infanzia, esclusivamente nell'ambito del territorio comunale. Il servizio non viene erogato per il tempo estivo e per il rientro dal tempo prolungato. Le domande per accedere al servizio dovranno essere inoltrate contestualmente alla domanda di ammissione. Le richieste pervenute nel corso dell'anno scolastico, saranno accolte compatibilmente con la programmazione in atto del servizio medesimo.

Titolo IV

Accesso e frequenza

Art. 4.4

La procedura ed i criteri per l'esame delle domande di ammissione

Qualora il numero delle domande di ammissione presentate dalle famiglie, entro il giorno in cui si effettua la valutazione, sia superiore a quello dei posti disponibili per ciascuna sezione dei rispettivi servizi, il responsabile dei servizi educativi per l'infanzia, nell'ambito della Commissione prevista dall'art. 4.3, formula la graduatoria di accesso, applicando i criteri di ammissione contenuti nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, attenendosi al seguente ordine di priorità:

- a) in primo luogo si procede a valutare le domande di ammissione, presentate entro i termini fissati nell'avviso pubblico, dei bambini residenti o in affidamento nel Comune di Campegine, e di quelli che, dichiarandolo sulla domanda, acquisiranno il requisito della residenza entro il termine del 10 agosto che precede l'inizio di ciascun anno scolastico, pena l'esclusione dalla graduatoria dei residenti.
- b) in secondo luogo si procede a valutare le domande di ammissione, presentate dopo i termini fissati nell'avviso pubblico ed entro il giorno in cui si effettua la valutazione, dei bambini residenti o in affidamento nel Comune di Campegine, e di quelli in attesa della verifica del requisito della residenza. Tali domande formeranno una graduatoria separata dalla quale si attinge in caso di esaurimento delle domande presentate da famiglie residenti nei termini previsti dall'avviso pubblico.
- c) in terzo luogo si procede a valutare le domande di ammissione, presentate entro i termini fissati nell'avviso pubblico, dei bambini residenti in altri comuni, individuando nell'ordine le seguenti priorità: domande inoltrate da famiglie per figli che abbiano già frequentato i servizi educativi per l'Infanzia nell'anno precedente; domande inoltrate da famiglie residenti nei Comuni del distretto della Val d'Enza; domande inoltrate da famiglie in cui entrambi i genitori o uno di essi lavorino nel Comune di Campegine; di seguito si valutano le rimanenti domande.
- d) in quarto luogo si procede a valutare le domande di ammissione, presentate dopo i termini fissati nell'avviso pubblico ed entro il giorno in cui si effettua la valutazione, dei bambini residenti in altri comuni, secondo le priorità individuate alla precedente lettera c).

Le domande riferite ai punti c) e d) formano graduatorie separate dalle quali si attinge in caso di esaurimento delle domande presentate da famiglie residenti. Le domande di ammissione dei bambini per i quali occorre verificare il requisito della residenza entro il 10 agosto riferite ai punti a) e b), sono temporaneamente inserite in entrambe le graduatorie, sia dei residenti che dei non residenti.

Le domande di ammissione ai rispettivi Servizi presentate oltre il giorno in cui si effettua la valutazione per la formazione delle graduatorie, saranno considerate ai fini dell'accesso in presenza di posti disponibili. Il Responsabile dei Servizi Educativi per l'Infanzia decide sull'ammissione delle domande, ferma restando la priorità per i residenti, secondo i criteri dell'allegato A), considerando quelle che risultano pervenute entro il giorno precedente l'accertamento della disponibilità di posti, certificata dalle rinunce degli iscritti, assunte al Protocollo Generale del Comune di Campegine.

I bambini e le bambine residenti in altri comuni, sono ammessi alla graduatoria, con riserva di procedere all'inserimento, solo nel caso in cui, a partire dal 10 agosto che precede l'inizio di ciascun anno scolastico, le domande dei residenti, anche fuori termine, non siano sufficienti a coprire i posti disponibili.

Art. 4.5

La continuità educativa

Le domande inoltrate, entro i termini previsti nell'avviso pubblico, dagli utenti residenti nel Comune di Campegine, che hanno già frequentato l'anno precedente i Servizi di Nido e Scuola dell'Infanzia, sono automaticamente accolte in virtù del principio di continuità educativa. Per le domande di riconferma, la permanenza del requisito della residenza sarà verificato alla data di chiusura del bando. Il medesimo principio non si estende agli utenti residenti in altri comuni, che sono accolti in presenza di disponibilità di posti, secondo le priorità ed i criteri indicati all'Art. 4.4.

Nel caso in cui i genitori o gli esercenti la potestà parentale, trasferiscano la residenza in altro comune ad anno scolastico iniziato, è assicurato al minore il diritto di concludere l'anno scolastico in corso.

Art. 4.6

La formazione delle graduatorie

Stabilite le priorità di cui all'Art. 4.4 ed attribuiti i punteggi a ciascuna domanda di ammissione sulla base dei criteri di cui all'allegato A), il responsabile dei servizi educativi per l'infanzia, nell'ambito della Commissione, provvede a formare le graduatorie provvisorie per l'accesso alle sezioni dei rispettivi Servizi per l'Infanzia. Le graduatorie provvisorie sono pubblicate per 15 giorni consecutivi presso la sede dell'Ufficio Scuola, ovvero con altri mezzi, comunicando contestualmente l'avvio del procedimento ai richiedenti l'ammissione. Le famiglie, che ritenessero le loro domande valutate in modo sfavorevole o la cui situazione familiare si sia nel frattempo modificata, possono presentare motivata istanza di revisione, redatta in carta semplice, all'ufficio competente entro il termine di scadenza dei 15 giorni previsti per la pubblicazione.

Le graduatorie definitive sono di norma approvate e pubblicate dopo 20 giorni dall'approvazione delle graduatorie provvisorie e comunicate a tutte le famiglie richiedenti.

Le graduatorie approvate sono valide per l'anno scolastico di pertinenza, fatta salva la verifica del requisito della residenza entro il 10 agosto per le nuove domande e per tutti i casi previsti precedente Art. 4.4.

Art. 4.7

Le liste d'attesa

I nominativi dei bambini non ammessi ai rispettivi servizi formeranno le liste d'attesa e qualora si

verifichi la disponibilità di posti, sulla base delle priorità e nell'ordine stabilito, si procederà a comunicarlo agli aventi diritto. L'eventuale istanza di accettazione o rinuncia al servizio deve essere esercitata, con apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Scuola, entro 4 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, pena l'esclusione del bambino dalla graduatoria. Si procederà agli inserimenti di nuovi utenti non oltre il termine del 31 gennaio di ciascun anno scolastico, secondo le modalità fissate dal Regolamento Comunale, Titolo II art. 2.5.

L'Amministrazione Comunale si riserva:

- di ammettere ai Servizi, in via straordinaria, in qualsiasi momento ed in accordo con i servizi medesimi, con determinazione del responsabile dei servizi educativi per l'infanzia, minori in stato di grave rischio accertato con relazione dei Servizi Sociali, a prescindere dalla data di presentazione della domanda ed in deroga ai criteri contenuti nel presente Regolamento;
- di istituire servizi integrativi e servizi sperimentali previsti dalla normativa regionale vigente, in presenza di una consistente domanda inevasa, in particolari situazioni sociali e territoriali, o per far fronte a emergenti bisogni, ovvero convenzionarsi con soggetti autorizzati ed accreditati per la gestione dei Servizi per l'Infanzia.

Art. 4.8

La frequenza, le assenze e le rinunce al servizio

La regolarità della frequenza è la premessa necessaria per assicurare la qualità dell'inserimento e la graduale integrazione dei bambini e per il buon funzionamento dei servizi. La frequenza degli utenti è registrata giornalmente su appositi registri dal personale insegnante e trasmessa agli uffici competenti.

Le assenze dei bambini vanno sempre motivate. Le assenze dovute a malattia devono essere giustificate nei termini previsti dalle norme sanitarie vigenti.

Le assenze non giustificate da motivi di forza maggiore, quali il trasferimento o gravi casi di famiglia e/o di salute, documentati, superiori a 30 giorni consecutivi, sentito il parere dei rispettivi Servizi, possono comportare la decadenza dal posto.

La copertura dei posti vacanti è predisposta dal responsabile dei servizi educativi per l'infanzia, sulla base delle liste d'attesa in vigore, tenuto conto delle esigenze didattiche ed organizzative della sezione di accoglienza, entro il termine fissato del 31 gennaio di ciascun anno scolastico.

Le rinunce al servizio degli iscritti hanno efficacia solo se presentate entro il 20 gennaio di ciascun anno scolastico, per permettere la copertura dei posti vacanti entro il termine fissato, fatti salvi motivi di forza maggiore, quali trasferimento o gravi casi di famiglia e/o di salute, documentati. I ritiri effettuati oltre tale data non comportano la cancellazione dal ruolo di pagamento.

La rinuncia al servizio e/o la decadenza del posto, da comunicarsi per iscritto, comportano la perdita del diritto alla continuità educativa, di cui al precedente Art. 4.5.

La rinuncia ai servizi aggiuntivi è da esercitare entro i termini comunicati dal responsabile dei servizi educativi per l'infanzia, pena il pagamento delle rette in vigore.

Art. 4.10

Commissione di Monitoraggio

Al fine di monitorare l'applicazione e la funzionalità del presente regolamento teso all'unificazione dei criteri d'accesso, è istituita una Commissione Distrettuale, composta dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia dei Comuni della Val d'Enza, con il compito di verificarne l'efficacia e proporre eventuali modifiche qualora se ne ravvisasse la necessità.

ALLEGATO A

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI AMMISSIONE AI SERVIZI PER L'INFANZIA DEL COMUNE DI CAMPEGINE NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA
--

Le domande di ammissione inoltrate, entro i termini previsti nell'avviso pubblico di ciascun anno, dagli utenti residenti nel Comune di Campegine che hanno già frequentato l'anno precedente i Servizi per l'Infanzia, precedono in graduatoria, in virtù del riconoscimento del principio della continuità educativa, come previsto dal presente Regolamento, TIT. IV Art. 4.5.

Per la formazione delle graduatorie dei Servizi per l'Infanzia, si applicano, in primo luogo, i criteri, con attribuzione dei rispettivi punteggi, di cui alla seguente tabella 1:

Tabella 1 - Punteggio principale			
lett.	Criteri	Punti	
AMMISSIONI PRIORITARIE			
a	Bambini in situazione di disabilità, con certificazione ai sensi della L. 104/1992	100	
b	Bambini provenienti da nuclei familiari in gravi difficoltà nei loro compiti assistenziali ed educativi: 1) in seguito alla mancanza della figura paterna e/o materna, per causa di decesso, carcerazione, mancato riconoscimento del figlio/a, istituzionalizzazione 2) in seguito ad infermità gravissima e/o invalidità di uno dei genitori o di entrambi, pari al 100%, con certificazione	100	
VALUTAZIONI DELLA SITUAZIONE FAMILIARE			
c	1) Nucleo familiare in particolare ed eccezionale condizione di disagio e precarietà sociale, con certificazione del Servizio Sociale Minori competente, ovvero in cui i genitori siano affetti da patologie che determinino invalidità pari o superiore al 75% o il minore abbia diritto ad un'indennità di accompagnamento 2) Bambini con patologie invalidanti/gravi certificate dal Servizio Ospedaliero o bambini con dichiarazione/certificazione del Servizio di Neuropsichiatria Infantile per i casi in osservazione	Fino a 30	
d	Nucleo familiare in cui vi siano casi non istituzionalizzati di invalidità grave o cronica, pari al 100%, di altri congiunti, compresi nel nucleo familiare anagrafico. Con certificazione	10	
e	Nucleo familiare in cui manchi di fatto uno dei genitori in conseguenza di separazione, divorzio. Situazioni documentabili/accertabili	5	
f	Bambini in affidò ai sensi della L. 184/1983 come modificata con L. 149/2001	5	
g	Nucleo familiare in cui i genitori siano personalmente impegnati nell'assistenza di nonni e bisnonni del bambino, non istituzionalizzati, domiciliati o residenti nel Comune di residenza, la cui invalidità sia permanente e pari al 100%. Con certificazione. Può essere disposta verifica tramite l'assistente sociale	3	
h	Bambini con fratelli 0-5 anni non scolarizzati. Per ogni fratello	3	
i	Bambini con fratelli 0-5 anni scolarizzati. Per ogni fratello	2	
l	Bambini con fratelli 6-16 anni scolarizzati. Per ogni fratello	1	
m	Gravidanza. Con certificazione	1	
n	Bambini in lista d'attesa l'anno precedente e non inseriti nei servizi	1	
VALUTAZIONI DELLE SITUAZIONI LAVORATIVE E/O DI STUDIO ¹		Padre	Madre
<i>Tipologia del contratto di lavoro dei genitori. Non si valutano le promesse di lavoro</i>			
o	Lavoro a tempo indeterminato o determinato se continuativo con contratti in vigore di/da almeno due anni, per almeno 10 mesi l'anno (documentabile)	7	7
p	Lavoro a tempo determinato, con contratti in vigore e precedenti solo se continuativi (punti 0,50 per ogni mensilità di lavoro)	Fino a 6	Fino a 6
q	Genitori studenti frequentanti le scuole secondarie di 2°, università, scuole di specializzazione, tirocinio obbligatorio, praticantato. Con certificazione d'iscrizione e di frequenza qualora obbligatoria. Non sommabile alla valutazione della situazione lavorativa	8	8
r	Genitori studenti lavoratori di scuola secondaria di 2° od università, limitatamente alla prima laurea. Con certificazione d'iscrizione e di frequenza qualora obbligatoria. Punteggio sommabile alla valutazione della situazione lavorativa	3	3
<i>Orario di lavoro dei genitori</i>			
s	Da 36 ore settimanali ed oltre	5	5
t	Da 24 a 35 ore settimanali	4	4
u	Da 18 a 23 ore settimanali	3	3
v	Da 12 a 17 ore settimanali	2	2

NOTE TABELLA 1

¹ Valutazioni situazioni lavorative e/o di studio dei componenti il nucleo anagrafico:

- Nel caso uno o entrambi i genitori dichiarino più situazioni lavorative, si attribuisce il punteggio più favorevole per quanto riguarda la tipologia del contratto e si sommano le ore dei rispettivi contratti, attribuendo il punteggio previsto;
- Sono conteggiate le ore di lavoro svolte in relazione a particolari funzioni aggiuntive al proprio contratto di lavoro, purché documentate e non assimilabili al lavoro straordinario;
- Le ore straordinarie non vengono conteggiate.

In secondo luogo, dopo aver attribuito il punteggio principale, in caso di parità, si procede a determinare il punteggio secondario, non sommabile al principale, secondo i criteri e nella misura dei rispettivi punteggi di cui alla seguente tabella 2 :

Tabella 2 - Punteggio secondario		
Let.	Criteri	Punti ¹
RETE PARENTALE DELLA FAMIGLIA		
a	Per ogni nonno assente perché deceduto, istituzionalizzato, con infermità gravissima pari al 100% con necessità di aiuto permanente o assistenza continua, con certificazione	7
b	Per ogni nonno residente in un Comune non confinante con il comune di residenza del bambino	6
c	Per ogni nonno impossibilitato causa lavoro, età pari o superiore a 65 anni ² , con invalidità civile pari o superiore al 75%, o impegnato personalmente ad accudire i propri genitori, coniuge o figli bisognosi di assistenza. Con certificazione	5
d	Per ogni nonno residente nei Comuni confinanti con il comune di residenza del bambino	4
	Nonni presenti residenti nel Comune di residenza del bambino	
e	1 presente	3
f	2 presenti	2
g	3 presenti	1
h	4 presenti	0

NOTE TABELLA 2

¹ Si attribuisce il punteggio più favorevole

² Si attribuisce il punteggio se il requisito dell'età prevista sussiste entro il termine di scadenza del bando di ammissione

In caso di ulteriore parità precedono in graduatoria:

- 1) I bambini che hanno fratelli/sorelle frequentanti i Servizi per l'infanzia Comunali nell'anno scolastico per il quale è stata inoltrata la domanda di ammissione;
- 2) I bambini di maggiore età;
- 3) I bambini individuati con procedura del sorteggio.

APPENDICE

Il presente documento, nel quadro della normativa nazionale, regionale e provinciale vigente in materia di servizi per l'infanzia, disciplina gli elementi essenziali per il funzionamento del Nido e della Scuola d'Infanzia. Per tutto quanto non espressamente riportato si rimanda alla normativa sopraindicata.

Nota sull'evoluzione dei Servizi per l'infanzia a Campegine

Scuola Comunale dell'Infanzia paritaria

La prima istituzione per l'infanzia a Campegine muove i suoi primi passi nel 1915 per iniziativa della comunità cattolica. Per diversi anni l'Asilo occupò sedi di fortuna, tra le quali, Villa Fulcini Giacobazzi e la centrale Villa Cocconi. Nel 1936, l'Amministrazione Comunale del tempo costruì l'edificio che ancora oggi ospita la Scuola. La gestione dell'istituzione fu affidata alle Suore della Congregazione di San Giuseppe Cottolengo di Torino, presenti su questo territorio fin da quel lontano 1916. Le Amministrazioni locali del dopoguerra, con grandi sacrifici, sostennero l'opera di educazione ed assistenza all'infanzia, avvalendosi sempre del personale religioso in servizio, fino al 1969, anno in cui fu revocata la convenzione con l'ordine religioso torinese. A partire dall'anno scolastico 1970/1971, l'Amministrazione Comunale assunse la gestione diretta della Scuola Comunale dell'Infanzia affidata da quel momento in poi a personale laico. In quei primi anni, la scuola funzionò con 2 sezioni di circa quaranta bambini l'una e solamente nel 1973 fu istituita la terza sezione. Nel corso di questi ultimi 36 anni l'Amministrazione Comunale ha garantito il funzionamento del servizio, consolidandone in particolare lo sviluppo qualitativo, in ordine ai moderni criteri pedagogici, ambientali e nutrizionali.

Nido d'Infanzia Aquilone

La necessità di un Nido d'Infanzia, sul territorio di Campegine, a spiccata vocazione agricola, cominciò ad avvertirsi verso la metà degli anni Ottanta, certamente in modo meno marcato e visibile, rispetto a comuni fortemente urbanizzati ed industrializzati. In questo periodo, difatti, l'Amministrazione Comunale provvide a stipulare una convenzione con il Comune limitrofo di Poviglio, per l'accesso a cinque posti del nido di quel Comune. L'accordo fu confermato per dieci anni consecutivi. Intanto agli inizi degli anni Novanta fu avviato un progetto denominato Centro Verde che vide l'istituzione di una sezione sperimentale mista 2-3 anni durante gli a.s. 1994/95 e 1995/96, presso la medesima Scuola dell'Infanzia. Nel successivo anno scolastico, il Consiglio Comunale approvò un progetto che prevedeva l'istituzione sperimentale di due sezioni di Nido, per accogliere i bambini di 1-2 anni, con un'utenza che si attestò sulle 30 unità. Intanto fu portata a termine la costruzione delle due sezioni di Nido, aggregate alla Scuola dell'Infanzia, di cui si poté usufruire già all'inizio dell'a.s. 1998/99. L'anno scolastico seguente il Nido fu ufficialmente istituito.

Atti amministrativi relativi a provvedimenti normativi dei servizi educativi per l'infanzia:

Tipologia	Estremi	Titolo
Deliberazione C.C.	10/05/1994 n. 26	Regolamento della Scuola Comunale dell'Infanzia
Deliberazione C.C.	10/10/1994 n. 64	Modifiche al Regolamento della Scuola Comunale dell'Infanzia
Deliberazione C.C.	03/12/1994 n. 92	Modifiche al Regolamento della Scuola Comunale dell'Infanzia
Deliberazione C.C.	28/02/1996 n. 16	Regolamento della Scuola Comunale dell'Infanzia
Deliberazione C.C.	28/02/1996 n. 18	Approvazione nuova tipologia di servizio per l'infanzia Centro Verde
Deliberazione C.C.	03/04/1998 n. 19	Modifiche al Regolamento della Scuola Comunale dell'Infanzia
Deliberazione C.C.	11/12/1998 n. 65	Istituzione Nido d'Infanzia comunale
Deliberazione C.C.	30/09/1999 n. 54	Regolamento dei Servizi per l'Infanzia Asilo Nido e Scuola dell'Infanzia
Deliberazione G.C.	23/06/2000 n. 55	Richiesta riconoscimento parità scolastica della Scuola Comunale dell'Infanzia
Decreto MIUR	05/06/2001 n..3088	Riconoscimento parità scolastica Scuola Comunale dell'Infanzia
Deliberazione G.C.	23/10/2003 n. 51	Introduzione della normativa I.S.E.E. a.s. 2003/2004
Deliberazione G.C.	11/03/2005 n. 16	Scuola Infanzia. Introduzione dell'insegnamento della religione cattolica
Deliberazione G.C.	09/11/2005 n. 66	Funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati. Autorizzazione e vigilanza. Organismo tecnico sovracomunale
Autorizzazione	22/06/2006 n..7654	Sezione di micro-nido aggregata alla Scuola dell'Infanzia Parrocchiale
Deliberazione C.C.	24/02/2007 n. 8	Regolamento dei Servizi Educativi per l'infanzia
Deliberazione C.C.	20/12/2007 n. 52	Modifiche al regolamento dei Servizi Educativi per l'Infanzia
Deliberazione C.C.	22/01/2009 n. 7	Modifiche ed integrazioni al regolamento dei Servizi Educativi per l'infanzia
Deliberazione C.C.	28/04/2009 n. 21	Modifiche al regolamento dei Servizi Educativi per l'Infanzia
Deliberazione C.C.	07/02/2011 n.2	Modifiche al regolamento dei Servizi Educativi per l'Infanzia

Scuola dell'Infanzia paritaria e Micro Nido Parrocchiali Campegine/Caprara

La Scuola dell'Infanzia Parrocchiale, in continuità con la presenza e l'opera delle Suore della Congregazione di San Giuseppe Cottolengo di Torino, sorse durante la reggenza di Don Alfredo Oleari, grazie al lascito dei coniugi Carlo Cocconi e Lucia Tagliavini. La scuola, gestita nell'ambito delle Opere Parrocchiali, appartiene alla rete delle scuole FISM ed è attiva sul territorio dal 1979, organizzata su tre sezioni. Di ispirazione cattolica, adotta i criteri della pedagogia moderna, nel 2001 ha acquisito la parità scolastica entrando a far parte del Sistema Nazionale d'Istruzione. Dal 1999, aggregata alla scuola, funziona una sezione di micro-nido, per bambini 24/36 mesi, il cui funzionamento è stato autorizzato dal Comune di Campegine, in via definitiva, nel corso del 2006.

ORIGINALE

C.C. N. 2 del 07/02/2011

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ART. 49 – COMMA 1 –
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000**

Responsabile del Servizio interessato: parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

**IL RESP. 4° SETTORE: ATTIVITA' SACOLASTICHE
– CULTURA LI E SPORTIVE
Dr.sa Stefania Bertani**

ORIGINALE

C.C. N. 2 del 07/02/2011

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge:

IL PRESIDENTE
TAGLIAVINI RIVER

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
Dr.sa FAVA GERMANA

=====

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, lì _____

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
Dr.sa Fava Germana

=====

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, lì _____

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
Dr.sa Fava Germana

=====

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all'albo pretorio del Comune di Campegine per la pubblicazione dal _____ è divenuta ESECUTIVA il _____ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, lì _____

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
Dr.sa Fava Germana